

CITTA' DI POPOLI TERME

(Provincia di Pescara)
REVISORE UNICO

Parere n. 04 del 21/05/2026	Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 20/05/2026 ad oggetto: “<i>Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028. Approvazione</i>”.
--	--

Il Revisore unico dott. Gabriele Recchiuti, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20/03/2024, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ha esaminato gli atti relativi alla proposta di delibera di giunta comunale n. 61 del 20/05/2026 ad oggetto: *Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028. Approvazione*.

Visti

- a. Il D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il cui art.1, c.1, che prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO): 1) Piano dei fabbisogni di personale; 2) Piano delle azioni concrete; 3) Piano della performance; 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 5) Piano organizzativo del lavoro agile; 6) Piano di azioni positive.
- b. Il D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento sulla definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6.
- c. L'art. 7, c. 1 del D.M. n.132/2022, che stabilisce che “*Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data*” e l'art. 8, comma 2, che stabilisce che “*In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci*”.

Visto e Considerato che

- il Comune Città di Popoli Terme, alla data del 31/12/2025 ha meno di 50 dipendenti, per cui nella redazione del PIAO 2026-2028 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022, concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano.
- Con deliberazione n. 45 del 17.12.2025, il Consiglio Comunale Città di Popoli Terme ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione del n. 46 del 17.12.2025, il Consiglio Comunale Città di Popoli Terme ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028.

Visti

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che "I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";
- il D.M. 17.03.2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

tutto ciò visto e considerato il revisore unico **FORMULA PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 20/05/2026 ad oggetto: "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028. Approvazione*".

Lì, 21/05/2026

IL REVISORE UNICO
Dott. Gabriele Recchiuti